



Aprescindere dall'ubicazione in comuni distinti: così la Cgt Reggio Emilia

L'esenzione Imu fa il bis

Coniugi in case diverse ne fruiscono due volte

DI SERGIO TROVATO

Possono fruire due volte dell'esenzione Imu i coniugi che hanno fissato la residenza in immobili diversi, a prescindere dal fatto che siano ubicati nello stesso comune o in comuni differenti. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Nell'Emilia, prima sezione, con la sentenza 242 del 6 dicembre 2022, applica la regola stabilita dalla Corte costituzionale con la sentenza 209/2022, che ha assicurato lo stesso trattamento alle coppie sposate e a quelle che hanno costituito un'unione civile, rispetto a coloro che hanno scelto un rapporto di convivenza, per avere diritto all'agevolazione Imu. Le spese processuali sono state compensate, atteso che l'ente impositore ha rinunciato, con un provvedimento di autotutela, a portare avanti il contenzioso in corso.

Il giudice di primo grado, quindi, ha affermato il diritto all'esenzione di entrambi i coniugi, che avevano fissato la re-

sidenza in immobili diversi, richiamando la pronuncia della Consulta (209/2022). Correttamente ha dichiarato la cessata materia del contendere e la conseguente compensazione delle spese di giudizio. Si legge nella motivazione che in seguito alla "declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 del DL 201/2011, il quadro nor-

mativo di riferimento non è più quello da cui sono scaturiti l'avviso di accertamento impugnato ed il relativo contenzioso ed è di tutta evidenza che la sopravvenuta pronuncia risolve in radice la materia controversa a favore della contribuente, con la conseguente applicabilità alla stessa del beneficio fiscale invocato rispetto all'abitazione principale". Inoltre, viene precisato che il giudizio di legittimità costituzionale "intervenuto a posteriori rispetto all'attività di accertamento del comune giustifica la compensazione delle spese".

Dunque la Corte di giustizia tributaria, allineandosi alla pronuncia della Consulta, confer-

ma che per avere diritto all'esenzione Imu per l'abitazione principale è sufficiente, al di là della formalizzazione del rapporto tra coppie, sposate o non sposate, provare la destinazione del singolo immobile a dimora abituale di ciascuno. Il legislatore non può impedire una doppia agevolazione quando effettive esigenze, come quelle lavorative, impongono la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti. In particolare, da ultimo, è stato abrogato l'articolo 5 decies del dl "Fisco-Lavoro" (146/2021) che, in sede di conversione in legge, aveva modificato la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019, e aveva limitato l'esenzione a un solo





immobile, a scelta dei coniugi, non separati né divorziati, qualora utilizzassero immobili ubicati in luoghi diversi. Dopo l'emanazione della sentenza del giudice delle leggi può essere concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni di-

versi. La Corte costituzionale ha inteso impedire che qualora il rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell'unione civile, ciò possa comportare la perdita del beneficio della doppia esenzione in presenza di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti. Non è comunque cambiata la nozione di abitazione principale, per la quale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli. Il trattamento agevolato si estende anche alle pertinenze.



© Riproduzione riservata

